CAMERA DEI DEPUTATI N. 2611-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti

Presentato il 2 marzo 1985

NOTA: Testo approvato il 10 aprile 1985 dalla X Commissione (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni). Nella seduta del 3 aprile 1985 la Commissione ha richiesto l'autorizzazione per il relatore Santuz a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.	*Identico.*

Decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 53 del 2 marzo 1985.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prorogare il termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985.

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.